



Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 25 gennaio 2016¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 31b cpv. 4

⁴ Il detentore non è autorizzato a gettare o abbandonare piccole quantità di rifiuti quali imballaggi, inclusi le bottiglie, le lattine e i sacchetti di plastica, stampati, resti alimentari, gomme da masticare o mozziconi di sigarette. I Cantoni possono prevedere eccezioni a questo divieto per manifestazioni sottoposte ad autorizzazione.

Art. 61 cpv. 1 lett. i

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- i viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 31b cpv. 3, 32a^{bis}, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1–4);

Art. 61 cpv. 4

⁴ È punito con la multa sino a 300 franchi chiunque abusivamente, intenzionalmente o per negligenza, getta o abbandona piccole quantità di rifiuti (art. 31b cpv. 4).

¹ FF **2016** 1047

² Sarà pubblicato successivamente nel FF.

³ RS **814.01**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza

(Müri, Brunner, Fässler, Grunder, Knecht, Pieren, Rösti, Wobmann)

Non entrare in materia